



RACCOMANDATA A MANO

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 4515/21502

BARI, 23 Dicembre 1994

16812
 AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

6P33
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI
R O M A

(Rif. fono n. 200/4478/PU 110.10.2
del 22.12.1994)

OGGETTO: Legge Regionale: "Modalità di attuazione della Legge 15 gennaio 1992, n.21 'Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea'"

Con riferimento alla nota n. 6394 del 30.11.1994, concernente la legge regionale in oggetto indicata, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 900 del 24.11.1994, si comunica che il Governo ha rilevato quanto segue: 1) la norma contenuta nell'art.3, comma 1, lett.a) prevedendo che la Regione deleghi la funzione di approvazione dei regolamenti ai Comuni, che sono i medesimi organi competenti all'emanazione degli stessi, determinando una sostanziale elisione della fase di controllo, e non dettando criteri cui i Comuni devono attenersi nella redazione dei

Ca/

./.



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

(segue n.4515/21502 del 23.12.1994)

- 2 -

regolamenti stessi, contrasta sia con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dall'art.97 della Costituzione sia con la norma contenuta nell'art.4, comma 2, della legge quadro n.21/1992 secondo cui le Regioni devono stabilire i criteri cui i regolamenti redatti dai Comuni devono informarsi; 2) la norma contenuta nell'art.4, comma 2, non prevedendo, nell'ambito della commissione consultiva comunale, la presenza di rappresentanti delle associazioni degli utenti, contrasta con la norma contenuta nell'art.4, comma 4, della citata legge quadro, che richiede tale rappresentanza; 3) la norma di cui all'art.6, comma 3, prevedendo che siano iscritti al ruolo dei conducenti coloro che abbiano esercitato "attività su base regolare licenza per almeno 10 anni", senza ulteriori specificazioni, amplia le categorie degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo, prevista dall'art.6, commi 3 e 7, Legge n.21/1991; 4) la norma contenuta nell'art.8, comma 3, richiedendo a pena di esclusione, che per sostenere l'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo conducenti occorre non essere incorsi in infrazioni a regolamenti comunali per l'esercizio autoservizi pubblici non di linea, per sua indeterminatezza è suscettibile di violazione ai principi di ragionevolezza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge al nuovo esame del Consiglio Regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO,)

Ca/

RELAZIONE FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA